

Misure urgenti per le autonomie locali.

Art. 2

(Disposizioni in materia di gettito IMU)

1. Al comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale 11 ottobre 2013, n. 12 (Misure urgenti in materia di enti locali e modifiche alla legge regionale 19/2012 concernenti gli impianti di distribuzione dei carburanti), le parole << a valere sui fondi di parte corrente gestiti dalla Direzione centrale competente in materia di autonomie locali; solo in caso di incapienza anche di questi, >> sono soppresse.

2. All' articolo 10 della legge regionale 27 dicembre 2013, n. 23 (Legge finanziaria 2014), sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 31 le parole << 3 milioni di euro >> sono sostituite dalle seguenti: << 6.391.100,50 euro >> e la cifra << 3.2.94 >> è sostituita dalla seguente: << 6.3.261 >>;

b) al comma 32 le parole << 3 milioni di euro >> sono sostituite dalle seguenti: << 6.391.100,50 euro >> e la cifra << 9.1.1.1153 >> è sostituita dalla seguente: << 12.2.4.3480 >>;

c) la lettera b) del comma 34 è abrogata.